



Bruxelles, 3 ottobre 2016
(OR. en)

12824/16
ADD 1

JAI 793
ASIM 130
CO EUR-PREP 39

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 636 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 636 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 636 final - ANNEX 1



Bruxelles, 28.9.2016
COM(2016) 636 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 1: Ricollocazioni dalla Grecia fino al 27 settembre 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			1491
Belgio	400	153	2415
Bulgaria	260	6	831
Croazia	10	10	594
Cipro	65	42	181
Repubblica ceca	30	12	1655
Estonia	128	49	204
Finlandia	590	430	1299
Francia	2970	1721	12599
Germania	740	195	17209
Ungheria			988
<i>Islanda</i>			
Irlanda	253	69	240
Lettonia	189	68	295
<i>Liechtenstein</i>	10		
Lituania	460	86	420
Lussemburgo	160	104	309
Malta	24	24	78
Paesi Bassi	750	548	3797
<i>Norvegia</i>	20		
Polonia	65		4321
Portogallo	1130	372	1778
Romania	1022	190	2572
Slovacchia	20	3	652
Slovenia	100	60	349
Spagna	350	313	6647
Svezia ³			2378
<i>Svizzera</i>	30		
TOTALE	9 776	4 455	63 302

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relative alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.